

**DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020**  
**578/2020/R/GAS**

**INCENTIVAZIONE DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO - PROROGA DEI  
PARAMETRI PER IL QUARTO PERIODO DI INCENTIVAZIONE (4PI)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139<sup>a</sup> riunione del 22 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione europea, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2020, 45/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 45/2020/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei medesimi servizi;
- con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (di seguito: TIB) che attua il Regolamento 312/2014;
- il TIB, all'articolo 9, ha istituito, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento 312/2014, un sistema di incentivi finalizzato al perseguimento da

- parte del responsabile del bilanciamento di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto;
- in particolare, il sopra richiamato articolo 9 ha definito gli indicatori di *performance* del responsabile del bilanciamento ed i parametri degli incentivi economici associati ai suddetti indicatori;
  - la relazione tra gli indicatori di *performance* (p) ed i relativi incentivi (I) è espressa in forma parametrica al fine di poter procedere, ogni qual volta ritenuto necessario, ad aggiornare con separato provvedimento i parametri dell'incentivazione fermi restando i principi in base ai quali sono stati determinati e gli obiettivi espressi dalla medesima relazione;
  - gli indicatori di *performance* individuati dal TIB sono:
    - a) p1, che misura l'errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata dal responsabile del bilanciamento nel giorno precedente a quello di flusso;
    - b) p2, che misura il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza dei prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas;
    - c) p3, che misura l'utilizzo per il bilanciamento della rete di risorse nella disponibilità del responsabile del bilanciamento;
    - d) p4, che misura lo scarto tra i volumi approvvigionati per il funzionamento del sistema e i volumi effettivamente necessari;
    - e) p5, che misura i volumi approvvigionati anticipatamente per il funzionamento del sistema;
  - con la deliberazione 45/2020/R/gas, l'Autorità ha definito i parametri numerici degli incentivi, di cui all'articolo 9 del TIB, per il quarto periodo di incentivazione (di seguito: 4PI), con riferimento al periodo:
    - a) 20 febbraio 2020 – 31 dicembre 2021, per gli incentivi I1, I2 e I3, nonché per i criteri di calcolo dell'ammontare complessivo annuale IA degli incentivi, per l'anno solare A;
    - b) 20 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, per gli incentivi I4 e I5.
  - la scelta di limitare la durata dei nuovi incentivi I4 e I5 è stata adottata alla luce della natura sperimentale dei medesimi, ritenendo opportuno valutarne successivamente l'estensione, prevedendo altresì che, in fase di prima applicazione, il saldo tra premi e penalità ad essi associati non potesse essere, su base annua, negativo;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'andamento degli indicatori di performance p4 e p5 nel primo periodo di applicazione evidenzia un cauto miglioramento della performance stessa, coerente con i target di incentivazione fissati con la deliberazione 45/2020/R/gas;
- i valori definitivi degli indicatori di performance p4 e p5 saranno disponibili solo al termine delle rielaborazioni dei bilanci di trasporto, che si sono rese necessarie in

prima applicazione della riforma del settlement avviata dall'1° gennaio 2020, e non ancora concluse per tutti i mesi del periodo;

- un'eventuale ricalibratura degli incentivi I4 e I5 può avvenire in seguito ad una valutazione esaustiva della sperimentazione in corso, basata su dati definitivi.

**RITENUTO CHE:**

- sia urgente definire i parametri per l'incentivazione del responsabile del bilanciamento, completando l'assetto già disciplinato con la deliberazione 45/2020/R/gas, per quanto riguarda i parametri degli incentivi I4 e I5;
- alla luce delle evidenze emerse nel primo periodo di applicazione, i parametri degli incentivi I4 e I5 vigenti possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2021, termine del 4PI

**DELIBERA**

1. di stabilire che il termine di applicazione dei parametri degli incentivi I4 e I5 definito al punto 4, lettera b) della deliberazione 45/2020/R/gas sia prorogato al 31 dicembre 2021;
2. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del bilanciamento e alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento dal sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*